



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

CREDITO DI IMPOSTA 4.0 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA SENZA TERMINE E TETTO 2,2 MILIARDI 2025

Comunicazione preventiva senza termine e senza remissione in bonis

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 260 del 16.12.2024, ha chiarito che la **comunicazione preventiva** per il bonus investimenti 4.0 è un adempimento prodromico alla successiva comunicazione di completamento; deve essere, quindi, **sempre presentata, senza** necessità di utilizzare l'istituto della **remissione in bonis**.

Si ricorda che:

- ✓ per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 29.03.2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
- ✓ dal 30.3.2024 il contribuente è, invece, tenuto alla presentazione, in via telematica, tramite il portale del GSE della:
 - comunicazione preventiva;
 - comunicazione di completamento.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le norme non dispongono un termine perentorio per l'invio delle stesse.

Limite a 2,2 miliardi e fine degli incentivi per i software nel 2025

In base all'emendamento alla Legge di Bilancio 2025 per i beni materiali acquistati dal 1° gennaio 2025, i crediti di imposta 4.0 spetteranno nel limite di 2,2 miliardi di risorse complessive, con attribuzione da parte del Mimit in base all'ordine cronologico delle comunicazioni di investimento (click-day).

Godranno delle vecchie regole gli investimenti "prenotati" (ordine e acconto del 20%) entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio.

La legge di Bilancio 2025 cancellerebbe, inoltre, l'agevolazione per investimenti in beni immateriali 4.0 per il 2025.

Resterebbe il bonus per gli investimenti entro 30 giugno 2025 (credito 15%), con "prenotazione" (ordine e acconto 20%) entro il prossimo 31 dicembre.

Cordiali saluti.

Padova, 18 dicembre 2024

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA